



Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del 9 giugno 2017

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,
visti gli articoli 5 capoverso 1, 7 capoverso 4, 9 capoverso 2, 10, 10b e
17 capoverso 5 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari,
ordina:*

I

Gli allegati 1, 5, 9 e 10 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

9 giugno 2017

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

¹ RS 916.161

Allegato I
(art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 e 86)

Principi attivi approvati, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è autorizzata

Parte A: Sostanze chimiche

È stralciato dall'elenco:

Triasulfuron

Sono iscritti nell'elenco:

Nome comune, numero d'identificazione	Denominazione IUPAC	Numero CAS	Numero CIPAC	Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni
...				
Zolfo calcico	Calcium polysulfide	1344-81-6	17	fungicida
...				
Spinetoram	(1S,2R,5R,7R,9R,10S,14R,15S,19S)-7-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-15-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methylpyran-2-yloxy]-19-ethyl-14-methyl-20-oxatetracyclo[10.10.0.0.2,10.05,9]docos-11-ene-13,21-dion	935545-74-7	802	insetticida
...				

Parte D: Sostanze di base

Per i principi attivi «Latte scremato (latte magro)» e «Siero» la colonna «Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni» è modificata come segue:

Nome comune	Specifica	Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni
Latte scremato (latte magro)	...	<p>Il latte scremato utilizzato deve essere stato sottoposto a un trattamento termico secondo l'articolo 49 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016² sui requisiti igienici (ORI).</p> <p>Il latte scremato non può essere utilizzato su parti commestibili di piante destinate all'alimentazione umana. L'utilizzo su uva da torchiare è consentito se sull'etichetta del vino da essa prodotto figurano le indicazioni di cui all'articolo 75 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016³ sulle bevande.</p>
Siero	...	<p>Il siero utilizzato deve essere stato sottoposto a un trattamento termico secondo l'articolo 49 capoverso 1 ORI.</p> <p>Il siero non può essere utilizzato su parti commestibili di piante destinate all'alimentazione umana. L'utilizzo su uva da torchiare è consentito se sull'etichetta del vino da essa prodotto figurano le indicazioni di cui all'articolo 75 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del DFI sulle bevande.</p>

² RS 817.024.1

³ RS 817.022.12

Allegato 5
(art. 7 cpv. 4, 10 cpv. 1 lett. b, 11, 21 cpv. 5 e 52 cpv. 3 lett. g e h)

Requisiti del fascicolo da presentare per l'inclusione di un principio attivo nell'allegato 1

N. 2, cpv. 3, quinta riga

2. Sostanze chimiche

UE

...
regolamento (CE) n. 396/2005/CE (n. 1.11, lett. s)

Svizzera

Ordinanza del DFI del
16 dicembre 2016⁴ concer-
nente i livelli massimi per
i residui di antiparassitari
nei o sui prodotti di origine
vegetale e animale
(OAOVA)

⁴ RS 817.021.23

Allegato 9
(art. 17 e 24)

Parte I:
Principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari

N. 9CI-2.4.1.1 cpv. 2

² Inoltre, la concessione dell'autorizzazione è subordinata al rispetto del valore limite stabilito per il principio attivo e/o per i componenti tossici presenti nel prodotto in applicazione dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁵ concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale.

Allegato 10
(art. 9 e 10)

Principi attivi omologati che necessitano una rivalutazione

Parte A: Sostanze chimiche

L'elenco è modificato come segue:

Nome comune, numero d'identificazione	Denominazione IUPAC	Numero CAS	Inserimento nell'allegato	Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni
Isoproturon	3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea	34123-59-6	1° luglio 2017	erbicida